



# CITTÀ DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

*Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 22 del 22/02/2021**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE BOScate E A PASCOLO INTERESSATE DA INCENDI AI SENSI DELLA L. 353/2000**

L'anno **2021**, addì **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore **17:50**, nella sede comunale, previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Intervengono i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
<b>MORETTI SIMONE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>
<b>VERCELLINI PAOLA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>X</b>
<b>BONINSEGNA FLAVIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>
<b>CERCHIARI LUCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>
<b>LIVIO MARIA RITA</b>	<b>Assessore</b>	
<b>MANCUSO STEFANIA</b>	<b>Assessore</b>	

**Presenti: 4 Assenti: 2**

Partecipa Il Segretario Generale **Dott.ssa Antonella Petrocelli**.

Il Sindaco, **Dott. Simone Moretti**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE BOScate E A PASCOLO INTERESSATE DA INCENDI AI SENSI DELLA L. 353/2000**

La presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18 in data 17 marzo 2020 e in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di Olgiate Comasco con proprio Decreto n. 8 del 21/03/2020 e Decreto n. 10 del 07/04/2020.

Si dà atto che il Segretario Generale, il Sindaco e l'Assessore Flavio Boninsegna intervengono in presenza mentre gli Assessori Paola Vercellini e Luca Cerchiari da remoto, mentre risultano pertanto assenti gli Assessori Stefania Mancuso e Maria Rita Livio; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Olgiate Comasco, in Piazza Volta 1.

Si dà altresì atto che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario generale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma Gotomeeting.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO che:

l'art. 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";

l'art. 3 comma 1 della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

l'art. 10 comma 1, della Legge 353/2000 definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:

– per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;

– per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;

– per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n. XI/1670 del 27/05/2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere tutte le “attività selvicolturali” di cui all’art. 50 c.1 della l.r. 31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

l’art. 10 comma 2, della Legge 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente;

RICHIAMATI la d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11619 «Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n.2158/92» e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n. 353/2000);

DATO ATTO che il Piano Regionale precitato ha attribuito al territorio del Comune di Olgiate Comasco la “Classe di Rischio 3” come da prospetto allegato;

DATO ATTO che il Comune di Olgiate Comasco è sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco;

RITENUTO necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni;

ESAMINATA l'allegata relazione del Responsabile Area Edilizia Privata/Urbanistica, datata 15/02/2021 prot. 4161, la quale evidenzia che “a seguito di verifica dell'allegato al Piano Regionale delle attività di Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022, approvato con D.G.R. 23/12/2019 n. XI/2725, pubblicato sul BURL serie ord. del 4/01/2020 e a seguito di informazioni assunte presso l'ufficio ambiente/ecologia/protezione civile si è potuto appurare che nel periodo 2009-2020 nel Comune di Olgiate Comasco non vi sono stati incendi di aree boscate e a pascolo;”;

VISTO il *Catasto delle Aree Boscate e Pascoli interessate da Incendi*, allegato alla detta relazione del Responsabile Area Edilizia Privata/Urbanistica, dal quale si evince l'assenza di aree percorse da incendi boschivi;

DATO ATTO che:

- l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

– è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art. 10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

VISTO il parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 nel testo ad oggi vigente, dal RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

CON voto unanime espresso nei termini di legge;

#### DELIBERA

1. Di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art.10, c.2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il *Catasto delle Aree Boscate e Pascoli interessate da Incendi*, allegato alla presente, dal quale si evince l'assenza di aree percorse da incendi boschivi nel periodo 2009-2020;
2. Di dare atto che:
  - il *Catasto delle Aree Boscate e Pascoli interessate da Incendi* ivi istituito deve essere pubblicato all'albo pretorio online per 30 giorni consecutivi;
  - durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
  - entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta Comunale;
3. Di dare mandato agli organi ed uffici comunali competenti per l'adozione di ogni atto inerente e conseguente al presente, nel rispetto delle disposizioni di legge;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Gualtiero Ambrosoli e che lo stesso avrà termine 30 giorni;

CON successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere con urgenza a quanto in essa stabilito.

#### Allegati:

- Parere
- Piano Regionale prospetto
- Relazione
- Catasto delle Aree Boscate e Pascoli interessate da Incendi

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Simone Moretti

(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente)